

**Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti
(LAVS)**

Modifica del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:

- a. tali persone sono riconosciute come rifugiati;
- b. a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
- c. in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI³.

¹ FF 2002 6087
² RS 831.10
³ RS 831.20

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Ueli Anliker

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 2005⁴

Termine di referendum: 6 aprile 2006

⁴ FF 2005 6639